COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 27 Reg. Del.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

l'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore nei locali della biblioteca comunale siti in via P. Galluppi, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Risultano presenti i sigg.

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
DE NISI MAURIZIO	Si	RAIMONDI CONCETTA MARIA	No
BARTUCCA ANNA	Si	RONDINELLI ANNA LISA	Si
CARCHEDI ANTONIO	Si	PELLEGRINO GIUSEPPE	Si
CARUSO BRUNO GIOVANNI	Si	GUGLIOTTA VERONICA	Si
DIACO TOMMASINO	Si	RONDINELLI FRANCESCO	Si
GALATI ROSALBA	Si	ZOCCALI FRANCESCO	Si
GUGLIOTTA FRANCESCO	Si		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Diaco Tommasino, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 prevede che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- l'art. 149, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che "*la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione* degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 stabilisce che *"il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

Visto che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792 secondo cui *"Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione

non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)";
Richiamati altresì il combinato disposto di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801, compresi, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione;
Considerato che:

• la riforma della riscossione, operata dalla legge n. 160/2019 (art. 1, commi 784 e ss.), richiede un adeguamento della regolamentazione comunale in materia, soprattutto in ragione dell'introduzione dell'accertamento esecutivo con riferimento agli atti impositivi degli enti locali e alle relative conseguenze procedurali in termini di riscossione coattiva;

• in particolare, l'accertamento esecutivo – che concentra le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e di precetto – è un istituto immediatamente applicabile e, di conseguenza, gli avvisi di

accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019

Ritenuto dunque necessario, adottare un apposito testo regolamentare in materia, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019;

Esaminato l'allegato schema di Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il parere favorevole del Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica amministrativa e contabile dell'atto de quo ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 267/2000, per come modificato dall'art. 147 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

Udita la relazione sull'argomento dell'Assessore ai tributi Bartucca;

Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri comunali:

Rondinelli Francesco chiede se è necessario per richiedere la rateizzazione del pagamento fornire l'ISEE;

Il Vicesindaco risponde chiarendo sulla richiesta di Rondinelli F..

Con la seguente votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pellegrino, Carchedi, Rondinelli F., Gugliotta V.)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate.

Di approvare, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019, il *Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*, composto da n. 11 articoli, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con la seguente separata votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pellegrino, Carchedi, Rondinelli F., Gugliotta V.), la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma del D.lgs. n. 267/2000.